



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

PRELIMINARE DI ORDINANZA SINDACALE

PRELIMINARE REG. SINDACO N. 5 DEL 18-01-2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. Chiusura temporanea mercato settimanale dal 19 al 26 gennaio 2021.

CIG:

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato prorogato al 30/4/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'ultimo DPCM del 14 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 di classificazione in zona rossa di tutto il territorio della Regione Sicilia;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 10 del 16 gennaio 2021 del Presidente della Regione Sicilia;

Considerato che la situazione in atto suggerisce l'adozione di nuove misure improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il crescente numero dei casi sul tutto il territorio regionale, il preoccupante innalzamento della curva dei contagi anche nel territorio di questo comune;

VALUTATO che durante lo svolgimento del mercato settimanale del martedì nel Viale Pepe Sorce e nel Piazzale Mongibello si registra una notevole mobilità di cittadini provenienti anche dai comuni limitrofi e che sebbene l'accesso al mercato, risulti contingentato a mezzo presidio del personale della Polizia Municipale, tuttavia non è possibile garantire lo svolgimento del mercato secondo criteri di sicurezza;

RITENUTO necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali emanate ed in aggiunta alle misure di profilassi e di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi sul suolo pubblico;

CONSIDERATO, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, e l'esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare, nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale....."*;

VISTO l'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, a decorrere dal 19 al 26 gennaio 2021:

- I. **la sospensione del mercato settimanale del martedì su area pubblica, Viale Pepe Sorce e Piazzale Mongibello**, anche per il settore merceologico alimentare, in quanto area aperta al pubblico con difficoltà di assicurare adeguatamente il rispetto continuo della distanza interpersonale di un metro tra gli acquirenti, implementando le occasioni di contatto e di avvicinamento tra le persone.

COMUNICA

Agli esercenti titolari di autorizzazione per lo svolgimento del mercato settimanale che per la vigenza del presente provvedimento sarà sospeso il pagamento della TOSAP e TARI

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;
- resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Mussomeli;

La trasmissione del presente provvedimento:

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta;

Alla Presidenza della Regione Sicilia;

Al Comando Polizia Locale;

Alla Stazione dei C. C. di Mussomeli;

Tendenza Guardia di Finanza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Sicilia previa notifica a questa Amministrazione, entro giorni 60 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, oppure, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro giorni 120 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata in contrasto con la presente ordinanza.

IL SINDACO
F.TO GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA